

**COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 27/07/2012**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

La sentenza impugnata appare convincente e va pertanto confermata.

In relazione al presupposto impositivo, in una lettura parziale e superficiale della Corte Costituzionale, che ha rigettato le eccezioni di incostituzionalità della norma istitutiva dell'IRAP, rilevando in via interpretativa che, nel caso "di un'attività professionale che fosse svolta in assenza di elementi di organizzazione risulterà mancante il presupposto stesso dell'imposta", si è voluto forzatamente introdurre un'indagine del giudice di merito volta ad accertare se l'organizzazione sia o meno "apprezzabile" o "rilevante" o di "modesta entità".

In realtà, ricordato che laddove l'art.3, D.Lgs. 446/97 espressamente esclude dall'applicazione dell'imposta solo i lavoratori dipendenti e quelli autonomi indicati nell'art. 49, c.2 e 3, TUIR, l'art. 2 di detto D.lgs. indica invece quale presupposto dell'IRAP "l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio dei beni ovvero alla prestazione di servizi".

È quindi il riferimento all'abitudine e all'autonoma organizzazione che qualifica che è soggetto all'IRAP, laddove l'abitudine sta ad indicare un'attività stabile e non occasionale o temporanea, mentre l'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente:

a) sia sotto qualsiasi forma il responsabile dell'organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;

b) impieghi beni strumentali o faccia luogo a spese di produzione eccedenti secondo l'id quod plerunque accidit il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo occasionale di lavoro altrui cfr. Cassa 16-2-07 n. 3676 e 26-5-09 n. 12018) in particolare con riguardo al sub b) non occorre che si tratti di una struttura di importanza prevalente rispetto al titolare o addirittura in grado di generare profitti anche senza di lui, ma è sufficiente che i mezzi personali e materiali di cui si avvale costituiscano un ausilio maggiore di quello di cui abitualmente possono disporre anche soggetti esclusi dall'applicazione dell'IRAP e siano tali da porre il professionista in una condizione di produttività più efficace di quella in cui si sarebbe trovato senza di essi.

**Motivi della decisione.**

E laddove, come indicato dalla Cassazione nella citata sentenza, costituisce onere del contribuente che chiede l'esenzione dall'IRAP dare prova dell'assenza delle condizioni sopraindicate, sia di fatto che nella, specie tale prova non ha dato l'esito richiesto, essendo anzi emerso che il contribuente, nel godere di un più che valido reddito da lavoro autonomo, ha potuto usufruire di uno studio professionale, di beni strumentali di notevole valore, nonché ulteriori validi ausili deducibili dal non trascurabile importo dei componenti negativi di reddito (C. 18.297) Di qui la considerazione che appare corretta la sua assoggettabilità ad IRAP per gli anni 2005-2006.

Segue la conferma. dell'impugnata sentenza e la condanna del contribuente al pagamento delle spese di lite che vengono quantificate in complessive € 200,00.

**P.Q.M.**

La Commissione conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in complessivi € 200,00.